CAMERA DEI DEPUTATI N. 2566

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, STORACE, POLI BORTONE, ROSITANI

Regolamentazione del sistema radiotelevisivo

Presentata il 19 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La rivoluzione dell'informazione, che sta producendo effetti trainanti attivando un circuito virtuoso nelle economie di tutti i Paesi industrializzati, vive in Italia, ancora una volta, una stagione all'insegna delle iniziative e delle prospettive di « retroguardia ».

Se da un lato le legislazioni dei Paesi a più alto tasso di sviluppo tecnologico hanno fissato da tempo i parametri dello sviluppo stesso e le cosiddette « regole del gioco » nell'ambito dell'intero settore dei mezzi di comunicazione, nel nostro Paese, a partire dalla liberalizzazione dell'etere conseguente alle pronunce della Corte costituzionale del 1974 e 1976, l'attività del legislatore è stata costantemente e maldestramente ricognitiva, nel tentativo tardivo di colmare vuoti legislativi.

Leggi come la n. 10 del 1985 e la n. 223 del 1990, hanno salvaguardato e tutelato le situazioni consolidate, anziché regolamentare l'intero settore della comunicazione favorendone l'interazione con la realtà delle telecomunicazioni, determinando così la crescita equilibrata e corretta dell'intero comparto.

Conseguenza prima di tale approccio è stata la non esaustività delle normative susseguitesi e la loro incapacità di regolamentare correttamente le dinamiche di un sistema cresciuto disordinatamente, ma straordinariamente ricco di peculiarità operative.

Anche le proposte di legge recentemente presentate peccano in tal senso, apparendo inadeguate, mal coordinate, non esaurienti, prevalentemente legate a finalità di lotta politica alla quale le proposte stesse sono funzionali.

Viceversa, il progetto di Alleanza Nazionale cerca di definire una regolamentazione esaustiva, organica e globale destinata ad incidere notevolmente nell'attuale

sistema, eliminandone gli aspetti negativi e rispettando le peculiarità dei vari soggetti, determinando una crescita pluralistica e dinamica del settore, riferita anche ai notevoli sviluppi tecnologici che appaiono imminenti. Bisogna guardare al futuro, perché la rivoluzionaria tecnologia sta completamente mutando tutto il sistema radiotelevisivo, che va regolato sul piano legislativo in un'ottica mondiale.

Tutto ciò è stato regolamentato valutando concretamente e globalmente le caratteristiche dell'attuale sistema radiotelevisivo, completamente ignorate, come già evidenziato, dalle leggi e dai progetti esistenti.

Le linee guida della normativa proposta sono le seguenti:

rigorosa definizione degli ambiti operativi, dei limiti e delle facoltà dei soggetti privati e del soggetto pubblico, anche attraverso l'esplicita determinazione delle attività trasmissive consentite, senza interventi punitivi, ma con una riorganizzazione ispirata ad una valutazione attenta e globale dell'attuale mercato e di quello futuro, nonché delle esigenze e dei doveri del servizio pubblico;

valutazione delle peculiarità del mezzo e dei soggetti radiofonici, sistematicamente ed erroneamente assimilato a quello televisivo nelle precedenti normative;

razionalizzazione e pianificazione degli spazi trasmissivi, attraverso una procedura di compatibilità delle frequenze conseguente in un nuovo ed aggiornato piano di ripartizione, attivato su impulso degli utenti stessi dei mezzi trasmissivi;

precisa ed equilibrata determinazione degli organi del settore e delle loro competenze, con la configurazione di una Autorità che svolga funzioni di controllo nei confronti del sistema e di stimolo nei confronti del legislatore;

apparato sanzionatorio calibrato precisamente in relazione agli articolati aspetti dell'attività radiotelevisiva;

cessazione, ovvero adeguamento, di una serie di attività attualmente esercitate *contra legem*, ovvero sulla base delle ambiguità interpretative dell'attuale normativa;

specifica e rigorosa normativa *antitrust*, calibrata per i vari settori del sistema al solo fine di favorire l'accesso al sistema stesso ad una pluralità di soggetti, senza penalizzare i singoli operatori già operanti sul mercato e senza impoverirne le capacità di competere anche a livello internazionale;

determinazione dei princìpi base da applicare ai nuovi sistemi di trasmissione, prossimi ad entrare in fase operativa anche in Italia;

precise indicazioni relative a provvedimenti incentivanti la sperimentazione nell'ambito delle nuove tecnologie e la loro sempre più efficace applicazione, al fine di rendere il nostro Paese più organico al « villaggio globale » della comunicazione, soprattutto a livello infrastrutturale sia tecnico, che legislativo.

tutela dei soggetti « deboli », del pluralismo informativo, del diritto di rettifica, nel rispetto della libera determinazione organizzativa ed operativa dei soggetti operanti;

precisa identificazione e risoluzione delle problematiche della fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.
(Princìpi generali).

1. L'attività di radiodiffusione sonora e televisiva attuata con qualsiasi mezzo e sistema, costituisce espressione del diritto di manifestazione del pensiero ed ha carattere di preminente interesse generale. Il suo esercizio può essere limitato solo per esigenze di difesa nazionale e di ordine pubblico. Tale esercizio è attuato dal soggetto pubblico e da quelli privati in armonia con i princìpi fondamentali della Costituzione.

2. Il servizio pubblico di radiodiffusione sonora e televisiva è esercitato da soggetti convenzionati con lo Stato.

3. I soggetti privati esercitano la radiodiffusione sonora e televisiva previa autorizzazione.

ART. 2.
(Finalità).

1. La presente legge garantisce:

a) l'accesso al sistema da parte di una pluralità di soggetti, nel rispetto della libertà del mercato, attraverso un uso congruo, razionale ed economico delle risorse trasmissive, intendendo per tali frequenze, reti e impianti per la radiodiffusione, e con il rispetto dei limiti alla concentrazione della proprietà delle imprese operanti nell'ambito della comunicazione multimediale di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 62;

b) la pari condizione di accesso alle risorse anche garantendo diverse fonti di finanziamento alle imprese radiotelevisive;

c) il corretto sviluppo di un sistema radiotelevisivo aperto alle innovazioni tec-

nologiche ed in grado di incentivarne la ricerca e le applicazioni;

d) la libera circolazione delle idee e delle informazioni, nel rispetto delle diverse posizioni politiche, sociali, culturali e religiose;

e) la promozione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio culturale nazionale e della produzione audiovisiva italiana ed europea.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo deve in particolare garantire:

a) la produzione e la messa in onda di programmi dall'elevato contenuto qualitativo, anche se non direttamente rispondenti alle logiche commerciali degli ascolti e della raccolta pubblicitaria;

b) una programmazione che tenga conto delle diverse realtà e culture regionali;

c) la produzione e la diffusione di programmi destinati anche alle comunità italiane all'estero, secondo criteri elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla concessionaria pubblica.

CAPO II.
ORGANI

ART. 3.
(Commissione parlamentare sulla comunicazione multimediale).

1. È istituita la Commissione parlamentare sulla comunicazione multimediale, di seguito denominata « Commissione parlamentare », composta da trenta membri eletti per metà dalla Camera dei deputati e per metà dal Senato della Repubblica. La Commissione elegge il proprio presidente ed approva il regolamento per l'organizzazione della relativa attività.

ART. 4.
(Funzioni della Commissione parlamentare).

1. La Commissione parlamentare:

a) predispone la lista di membri tra i quali eleggere i componenti dell'Autorità

della comunicazione multimediale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5;

b) esprime pareri vincolanti sugli atti regolamentari dell'Autorità della comunicazione multimediale;

c) esamina i reclami e le contestazioni nei confronti dell'Autorità della comunicazione multimediale; a tal fine può revocare a maggioranza dei due terzi dei propri membri l'incarico di tutti i membri dell'Autorità della comunicazione multimediale in caso di atti da essa intrapresi, per inosservanza della Costituzione e delle norme vigenti in materia di comunicazione;

d) vigila sul comportamento imparziale del servizio pubblico radiotelevisivo e sulla correttezza degli operatori privati nelle trasmissioni informative, nonché sull'osservanza delle norme di equità di trattamento e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale, segnalando gli eventuali abusi all'Autorità della comunicazione multimediale, secondo le competenze, di cui agli articoli 6 e 7;

e) esprime un parere non vincolante sul piano industriale e su quello editoriale che il consiglio di amministrazione della società responsabile del servizio pubblico radiotelevisivo deve predisporre ogni anno;

f) ove richiesto, esprime pareri sulle proposte di norme in materia di comunicazione, anche effettuando specifiche indagini conoscitive in collaborazione con l'Autorità della comunicazione multimediale.

ART. 5.

(Autorità della comunicazione multimediale).

1. È istituita l'Autorità della comunicazione multimediale, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità ha sede in Roma ed è costituita da venti membri che rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

3. I membri dell'Autorità sono scelti tra esperti di notoria competenza ed espe-

rienza nei vari ambiti della comunicazione di massa e sono nominati dieci dalla Camera dei deputati e dieci dal Senato della Repubblica, sulla base della lista predisposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

4. Non possono essere membri dell'Autorità:

a) coloro che siano stati parlamentari europei o nazionali, ovvero consiglieri regionali, provinciali o comunali. Chi sia membro dell'Autorità non può candidarsi per l'elezione a tali cariche durante il suo mandato e nei cinque anni successivi alla scadenza;

b) coloro che abbiano subìto condanna definitiva per reati non colposi;

c) i titolari di rapporti di lavoro o di interesse con imprese o società pubbliche o private operanti nel settore della comunicazione.

5. I membri della Autorità eleggono, a maggioranza semplica, il presidente e due vicepresedenti che restano in carica per l'intera durata dell'Autorità. Il presidente non può essere riconfermato nel suo incarico.

7. Ai membri dell'Autorità compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

8. L'Autorità, per l'espletamento delle sue funzioni, può avere alle sue dipendenze un organo di polizia giudiziaria ed un complesso di uffici determinati, su proposta della stessa Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla proposta.

9. La selezione del personale da porre alle dipendenze dell'Autorità deve avvenire mediante concorso per titoli ed esami. Costituisce titolo preferenziale l'aver operato presso l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria, presso il settore amministrativo della Direzione centrale servizi radioelettrici e presso i competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Ai dipendenti degli uffici dell'Autorità si applicano le norme del contratto di lavoro dei dipendenti della Banca d'Italia.

10. Sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, l'Autorità si avvale del personale e delle strutture dell'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria.

11. L'Autorità si articola in commissioni, comunque presiedute dal presidente dell'Autorità stessa o da un vicepresidente. L'Autorità organizza i propri lavori sulla base di un regolamento approvato dalla Commissione parlamentare.

12. L'Autorità ha completa autonomia gestionale nell'ambito di uno specifico fondo iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

13. La gestione finanziaria dell'Autorità è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.

ART. 6.

(Competenze dell'Autorità).

1. L'Autorità, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo del sistema radiotelevisivo ed il corretto rapporto tra i soggetti operanti nel settore della comunicazione di massa e tra ciascuno di questi ed i cittadini:

a) verifica l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge ed, in generale, della legislazione relativa al settore della comunicazione;

b) vigila sulla correttezza del sistema informativo e, qualora si accerti la divulgazione di notizie false od artefatte, sull'esercizio del diritto di replica e di rettifica;

c) emette circolari relative all'applicazione della presente legge, specie in corrispondenza delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione del sistema delle radiodiffusioni a livello internazionale;

d) verifica e garantisce il permanere di una situazione di correttezza e di plura-

lismo nell'informazione in relazione ai mezzi di comunicazione di massa, alla produzione e distribuzione dei programmi ed alla pluralità di imprese operanti nel settore della comunicazione, incluso quello della pubblicità;

e) vigila sulla correttezza ed affidabilità delle rilevazioni e delle pubblicazioni degli indici di ascolto di emittenti e reti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, e sulle indagini di lettura della stampa quotidiana e periodica, secondo quanto stabilito dall'articolo 32;

f) vigila sulla realizzazione, divulgazione e pubblicazione dei sondaggi demoscopici secondo i termini definiti all'articolo 33.

ART. 7.

(Attività dell'Autorità).

1. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, l'Autorità emana regolamenti ed istruzioni. In particolare:

a) dispone, entro trenta giorni dalla costituzione, secondo modalità specificate con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, il censimento di tutte le emittenti radiofoniche e televisive e degli impianti trasmissivi pubblici e privati lecitamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dei consorzi di emittenti e dei relativi marchi e denominazioni, delle imprese operanti nel settore della pubblicità, delle imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché delle imprese editoriali proprietarie di testate giornalistiche quotidiane o periodiche;

b) cura il registro delle imprese radiotelevisive e della stampa secondo modalità stabilite con proprio regolamento da emanare entro novanta giorni dalla costituzione;

c) collabora all'elaborazione del nuovo piano di ripartizione delle frequenze di cui all'articolo 13;

d) promuove ricerche in tema di nuove tecnologie di comunicazione, e stimola, d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con la Commissione parlamentare, le iniziative utili alla più rapida diffusione di tali tecnologie nel territorio nazionale, suggerendo eventuali interventi normativi al Governo;

e) predispone per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in contraddittorio con le parti interessate, la convenzione, gli eventuali atti attuativi ed i contratti di programma e di servizio con la società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo, autorizzando l'esercizio dei singoli impianti trasmissivi;

f) predispone per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni gli annunci, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenenti le informazioni richieste per l'autorizzazione all'attività di radiodiffusione televisiva e sonora, secondo quanto stabilito all'articolo 9;

g) sottopone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il proprio parere in ordine al rilascio od al diniego delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva attraverso qualsiasi mezzo trasmissivo da parte dei privati;

h) verifica il rispetto dei limiti di cui al capo VII, richiedendo annualmente i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà a tutti i soggetti operanti nel settore della comunicazione, secondo modalità stabilite con specifico provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla propria costituzione;

i) concede il nulla osta ai trasferimenti di proprietà, riguardanti soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 60. A tal fine non può operare valutazioni discrezionali;

l) vigila sul comportamento imparziale del servizio pubblico radiotelevisivo e sulla correttezza degli operatori privati nelle trasmissioni di informazione elettorale, nonché sull'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di pa-

rità di accesso nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale;

m) vigila sull'osservanza delle norme relative ai sondaggi diffusi tramite i mezzi di comunicazione di massa ed effettuati su materie di pubblico e rilevante interesse ai sensi dell'articolo 33;

n) vigila sulla veridicità e correttezza delle indagini di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sull'operato delle imprese che svolgono le indagini;

o) determina le tariffe per l'utilizzo dei servizi di telecomunicazione di massa, nonché le procedure e le eventuali tariffe per interventi tecnici, per il controllo e la repressione delle turbative e degli abusi da parte dei soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, nonché per la razionalizzazione delle reti trasmissive esistenti;

p) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi, per quanto concerne le proprie competenze in relazione alle innovazioni tecnologiche ed, in genere, all'evoluzione sul piano interno ed internazionale del settore della comunicazione;

q) predispone annualmente per la Commissione parlamentare una relazione consuntiva sullo stato di applicazione della presente legge e sui principali problemi del settore. La relazione è trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro novanta giorni dall'inizio dell'anno successivo a quello sottoposto ad esame.

ART. 8.

(Commissioni regionali sulla comunicazione).

1. Sono istituite le commissioni regionali sulla comunicazione e, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le commissioni provinciali sulla comunicazione, di seguito denominate, rispettivamente,

« *commissioni regionali* » e « *commissioni* provinciali », composte da nove membri eletti all'interno dei consigli regionali e provinciali, che le disciplinano con proprie delibere.

2. L'Autorità si avvale delle commissioni regionali e provinciali, stabilendone gli ambiti di competenza, con proprio regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, ed affida ad esse funzioni di consulenza con riferimento agli aspetti di impatto ambientale delle radiodiffusioni.

CAPO III.

DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

ART. 9.

(Autorizzazione all'attività di radiodiffusione).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, alla scadenza delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, procede, previo parere dell'Autorità, al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva in ambito nazionale e locale, a carattere commerciale, ovvero a carattere non commerciale.

2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva a carattere commerciale, può essere rilasciata esclusivamente a società di capitali costituite in Italia od in Paesi membri dell'Unione europea, in grado di fornire un livello di garanzie patrimoniali e corrispondenti a requisiti stabiliti dall'Autorità e contenuti nell'annuncio da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dei commi 5 e 6.

3. L'autorizzazione per l'esercizio di attività radiotelevisiva a carattere commerciale non può essere rilasciata agli enti ed alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito ed alle fondazioni ad essi collegati, alle società che svolgono attività in regime di concessione dallo Stato ed agli enti locali.

4. L'autorizzazione per l'esercizio di attività radiotelevisiva a carattere non commerciale può essere richiesta solo da fondazioni ed associazioni riconosciute e non riconosciute.

5. Un anno prima della scadenza delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dai decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, l'Autorità predispone un annuncio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nel quale sono indicate le autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale e locale in scadenza. Le autorizzazioni e le concessioni eventualmente revocate o rinunciate, sono pubblicate con specifico annuncio nella *Gazzetta Ufficiale*, entro trenta giorni, rispettivamente, dalla revoca definitiva o dalla comunicazione formale di rinuncia.

6. L'annuncio relativo alle autorizzazioni in scadenza deve contenere:

a) il numero delle autorizzazioni che possono essere rilasciate in ambito nazionale e locale;

b) i requisiti per il rilascio della autorizzazione;

c) la richiesta di informazioni tecnico-progettuali relative ai sistemi e modi trasmissivi.

7. L'Autorità trasmette copia delle domande di autorizzazione in ambito locale alle commissioni regionali e provinciali che, entro trenta giorni, possono esprimere pareri, con riferimento alle specifiche competenze di cui all'articolo 8, comma 2.

8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su parere dell'Autorità, rilascia o rinnova le autorizzazioni entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo motivate richieste di chiarimenti o di integrazioni documentali per singole emittenti.

9. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle autorizzazioni alle emittenti a carattere commerciale, sempre su parere dell'Autorità, rilascia le autorizzazioni alle emittenti a carattere non commerciale, alle quali è preclusa la trasmissione di ogni forma di pubblicità; in caso di violazione l'autorizzazione è immediatamente revocata.

ART. 10.

(Atti di convenzione e di autorizzazione).

1. Le convenzioni attraverso le quali è definita l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ed i provvedimenti di autorizzazione dell'attività dei soggetti privati, devono contenere e definire nei particolari, come condizione di efficacia:

a) l'ubicazione, l'area di servizio poligonale, le caratteristiche tecniche degli impianti di trasmissione ed irradiazione, le frequenze trasmissive, di ricezione e trasmissione e di trasferimento di ogni singolo impianto;

b) la previsione della revoca dell'autorizzazione e della convenzione in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge e degli oneri ed obblighi stabiliti nella autorizzazione e nelle convenzioni;

c) tutte le denominazioni od i marchi identificativi dell'emittente, usati in tutte le forme di trasmissione consentite.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente alla convenzione ed alla lista dei soggetti autorizzati.

3. Il nulla osta per la trasmissione di programmi in contemporanea da parte di

soggetti autorizzati in ambito locale è subordinato alla presentazione all'Autorità di un piano tecnico che illustra la struttura tecnica e le frequenze necessarie per l'interconnessione. L'Autorità, previo esame del piano tecnico, rilascia il nulla osta per la durata richiesta, comunque non superiore a quella delle autorizzazioni rilasciate alle singole emittenti partecipanti all'interconnessione, definendo anche, con apposito atto, tutti i necessari accorgimenti tecnici e trasmissivi, ai quali devono attenersi i soggetti per le trasmissioni dei programmi in interconnessione.

4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su parere dell'Autorità, successivamente al rilascio delle autorizzazioni alle emittenti a carattere commerciale e sulla base delle frequenze disponibili, rilascia le autorizzazioni alle emittenti a carattere non commerciale.

ART. 11.

(Tassa di autorizzazione).

1. L'Autorità prescrive le modalità con le quali è determinata la tassa ed i suoi aggiornamenti, per i soggetti autorizzati a svolgere attività trasmissiva radiotelevisiva.

2. Nella determinazione della tassa di cui al comma 1, l'Autorità provvede alla equiparazione con gli *standard* stabiliti dall'Unione europea, prevedendo sgravi ed incentivazioni per i soggetti che garantiscano, fin dalla stipula della convenzione, di investire quote rilevanti dei proventi in attività di produzione e nell'applicazione di nuove tecnologie trasmissive.

ART. 12.

(Imposta per le radiodiffusioni).

1. Qualunque soggetto proprietario di uno o più apparecchi atti alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive è tenuto al pagamento dell'imposta annuale sulle radiodiffusioni; sono esclusi i soggetti con reddito imponibile annuo inferiore a 12 milioni di lire.

2. L'ammontare dell'imposta è determinato annualmente con decreto del Ministro delle finanze e varia in ragione dell'utilizzazione dell'apparato in luogo pubblico o privato. L'aggiornamento annuale dell'imposta non può superare in percentuale il tasso di inflazione programmato.

3. I proventi derivanti dalla riscossione dell'imposta, per la quale si applicano le disposizioni in materia relative alle imposte dirette, sono destinati per una quota dell'85 per cento al soggetto esercitante il servizio pubblico.

ART. 13.

(Pianificazione delle radiofrequenze).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in collaborazione con l'Autorità e con i rappresentanti dei soggetti interessati, predispone la ripartizione delle frequenze ai diversi servizi ed elabora il nuovo Piano nazionale di ripartizione, integralmente sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* n. 47 del 17 febbraio 1983. Il Piano deve tassativamente essere pubblicato ed entrare in vigore entro i trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere predisposto previo contraddittorio con tutte le parti interessate, valutando le mutate esigenze dei vari utilizzatori delle radiofrequenze nonché la loro dimensione operativa, con particolare riferimento al Ministero della difesa ed al servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità, valutati: gli spazi trasmissivi definiti dal nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; gli esiti dei procedimenti concessori previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dai decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché le decisioni pronunciate a definizione dei conseguenti contenziosi giudi-

ziari; la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla citata legge n. 223 del 1990, e dai citati decreti-legge n. 407 del 1992 e n. 323 del 1993, n. 482 del 1992 e n. 422 del 1993, da parte dei soggetti operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; la situazione risultante a seguito della dismissione delle reti radiotelevisive e dei servizi utilizzanti frequenze radioelettriche della società esercente il pubblico servizio non conformi a quanto previsto nella presente legge, nonché delle eventuali reti eccedenti dei soggetti privati; rende pubblico, attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'elenco delle frequenze disponibili ed utilizzabili nelle varie aree, specificando l'utilizzazione possibile, inviando a ciascuno dei circoli delle costruzioni telefoniche e telegrafiche, territorialmente competenti, l'elenco relativo alle frequenze disponibili stesse, nonché i dati tecnici completi su tutti gli impianti dei soggetti pubblici e privati relativi all'area di competenza.

3. I circoli di cui al comma 2, sulla base dei dati ricevuti e nel più ampio contraddittorio tra le parti pubbliche e quelle private interessate, provvedono, sulla base dei dati a loro disposizione ed in conformità a quanto previsto dal nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a rendere compatibili i segnali radiodiffusi dei vari utenti, allo scopo di eliminare le interferenze tra le portanti dei soggetti operanti disponendo anche, in via sperimentale, le necessarie modifiche tecniche.

4. Trascorsi novanta giorni dalla messa in opera delle modifiche tecniche disposte ai sensi del comma 3, ed effettuati i necessari rilievi, in caso di soluzione dei problemi insorti e di assenza di nuove turbative a terzi, il circolo interessato trasmette all'Autorità una specifica relazione in cui fornisce i dati tecnici aggiornati delle emissioni sottoposte a controllo e giudicate compatibili.

5. L'Autorità può disporre ulteriori accertamenti, ma, in ogni caso, la modifica si ritiene definitivamente approvata decorsi novanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Autorità, della comunicazione da parte

del circolo competente. Conseguentemente, si provvede all'annotazione delle modifiche nelle schede tecniche relative agli impianti interessati, acquisite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7.

6. Nell'ambito delle attività di cui ai commi da 1 a 5, i circoli coinvolti e l'Autorità devono provvedere, per quanto possibile, alla tutela dei canali radiotelevisivi esistenti; in particolare, per quanto concerne le emittenti radiotelevisive nazionali, essi provvedono perché sia attuata progressivamente l'emissione sull'intero territorio nazionale in isofrequenza, ovvero in isocanale, suddividendo anche lo spettro utilizzabile in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze operative degli utilizzatori.

7. L'attività di cui al comma 2, indipendentemente dall'esistenza di interferenze, può essere richiesta dalle emittenti interessate a seguito di situazioni sopravvenute che impediscano l'esercizio degli impianti nelle condizioni precedentemente dichiarate, per la realizzazione di collegamenti necessari per esigenze informative, di razionalizzazione della rete trasmissiva, nonché per la realizzazione di collegamenti necessari all'interconnessione con altre emittenti. Nessun costo può essere addebitato alle emittenti autorizzate per l'attività svolta al riguardo da parte dei circoli.

8. Nell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, i circoli interessati e l'Autorità, nell'ambito di quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione, provvedono ad un'assegnazione razionale delle frequenze di trasferimento, valutando, oltre alle necessità delle emittenti in rapporto al territorio interessato, le caratteristiche dei prodotti disponibili sul mercato nazionale. Nessun tipo di canone, tassa o costo aggiuntivo può essere addebitato alle emittenti titolari di concessioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché titolari di autorizzazioni ai sensi della presente legge, per l'assegnazione e l'utilizzo di frequenze trasmissive o di trasferimento sostitutive od integrative di quelle oggetto di concessione ovvero di autorizzazione. È invece dovuta una tassa aggiuntiva per l'autorizzazione al collegamento tra emittenti locali di cui agli articoli 19, comma 5, e 20, comma 10.

9. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e l'Autorità si attivano in qualunque sede nazionale ed internazionale, con tutti i mezzi a loro disposizione, per eliminare le emissioni irradiate da altri Stati che determinano interferenze ai segnali radiotelevisivi delle emittenti private e pubbliche italiane.

10. È vietata la costituzione, la detenzione e l'utilizzazione di reti di trasferimento irradianti trasmissioni da parte di soggetti non esercitanti l'attività radiotelevisiva. Eventuali utilizzazioni difformi devono cessare alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Nuove tecnologie).

1. L'Autorità predispone piani programmatici sulle nuove tecnologie, che trasmette alle Camere, al fine dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità elabora una relazione che è sottoposta al Governo, concernente:

a) l'utilizzazione del sistema numerico per la radiodiffusione circolare di terra;

b) la ricezione diretta di trasmissioni via satellite;

c) la trasmissione via cavo od a microonde;

d) la trasmissione con sistema digitale;

e) la interattività, le connessioni tra il sistema delle telecomunicazioni ed il settore delle comunicazioni di massa, con particolare riguardo alla utilizzazione del mezzo radiotelevisivo per la diffusione di servizi, anche attraverso l'utilizzazione delle sottoportanti trasmissive;

f) l'armonizzazione dei sistemi tecnici di ricetrasmissione di nuova adozione;

g) l'accesso alle nuove tecnologie in relazione all'armonizzazione delle tariffe.

ART. 15.

(Diffusione radiotelevisiva via cavo e via satellite).

1. L'Autorità, sentite le competenti Commissioni parlamentari ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, disciplina con proprio regolamento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* l'esercizio della radiodiffusione via cavo e le trasmissioni diffuse via satellite, il cui segnale terrestre ha origine nel territorio nazionale. In tale regolamento sono, altresì, individuati i limiti alla titolarità di reti via cavo e via satellite, sancendo il divieto di titolarità delle reti trasmissive e di distribuzione da parte dei produttori e realizzatori dei programmi diffusi, nonché i limiti per la diffusione di programmi pubblicitari esclusivamente attraverso tali reti. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento è abrogato il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73.

2. Fino alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 1, sono ammesse prove tecniche di trasmissione e sperimentazioni di trasmissioni via cavo e via satellite, previa comunicazione all'Autorità, che deve esplicitamente autorizzarle.

CAPO IV.

SOGGETTI DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

ART. 16.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo si ispira ai princìpi stabiliti all'articolo 1, comma 1, e concorre, insieme ai soggetti privati, al raggiungimento degli obiettivi finali alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 2 del medesimo articolo, in un quadro di equilibrata e corretta concorrenza.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è attribuito sulla base di un'apposita convenzione, ad una società per azioni a totale proprietà pubblica; una quota di minoranza non superiore al 10 per cento del capitale sociale può essere offerta in opzione al personale dipendente della azienda. Il servizio, in via transitoria, è affidato alla Rai-Radiotelevisione italiana SpA ai sensi della vigente convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere dell'Autorità, in conseguenza degli sviluppi del sistema radiotelevisivo, può disporre, con proprio decreto, la fine dell'efficacia della convenzione, ovvero determinare la limitazione della sua durata.

3. Allo scopo di regolare il rapporto tra la società responsabile del pubblico servizio e lo Stato, possono essere stipulati, ad integrazione della convenzione di cui al comma 2, contratti di servizio e di programma che sono predisposti dall'Autorità; i relativi schemi devono essere approvati dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti.

4. La società esercente l'attività di pubblico servizio radiotelevisivo non può controllare o avere partecipazioni in qualsivoglia altra azienda operante nel settore delle radiodiffusioni in Italia o in emittenti che possono essere ricevute direttamente od indirettamente sul territorio nazionale.

Eventuali attività in contrasto devono cessare entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il servizio pubblico televisivo si espleta, per il territorio nazionale, esclusivamente attraverso due reti, indipendentemente dal mezzo trasmissivo utilizzato. Il soggetto pubblico deve produrre ed irradiare via satellite una programmazione ricevibile dalle comunità italiane all'estero. Ogni rete può diffondere il servizio di televideo.

6. Il servizio pubblico radiofonico si espleta, per il territorio nazionale, esclusivamente attraverso due reti. Può essere autorizzata, in presenza dei necessari spazi trasmissivi a livello nazionale, una terza rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. È fatto obbligo al soggetto pubblico di irradiare via satellite, oltre che attraverso gli impianti in modulazione di ampiezza tra le ore 24.00 e le ore 5.00, una programmazione dedicata al mercato internazionale ed, in particolare, alle comunità italiane all'estero. La programmazione radiotelevisiva delle emittenti pubbliche, indipendentemente dal mezzo tecnico trasmissivo utilizzato, può essere effettuata esclusivamente attraverso sistemi trasmissivi non in codice.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rai-Radiotelevisione italiana SpA deve abbandonare tutte le attività trasmissive non conformi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, dando formale e preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla Autorità, di un apposito piano di dismissione.

8. Il fabbisogno finanziario per l'esercizio delle reti radiotelevisive pubbliche nazionali è assicurato dalla riscossione dell'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 12, e dalla raccolta pubblicitaria secondo le forme ed i vincoli stabiliti agli articoli 48 e 52.

9. Le reti radiotelevisive pubbliche nazionali devono trasmettere il medesimo programma e gli inserti pubblicitari contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, salvo deroghe espressamente stabi-

lite nel regolamento di attuazione della presente legge.

10. Le reti radiofoniche nazionali irradiano i propri programmi, sia in modulazione di frequenza sia in modulazione di ampiezza, senza nessuna variazione tra le due programmazioni.

11. L'Autorità vigila sulla programmazione del servizio pubblico e sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione, formulando raccomandazioni nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni della presente legge, in merito alla programmazione nazionale, interregionale e regionale delle reti televisive pubbliche.

ART. 17.

(Norme per la società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è esercitato attraverso società per azioni.

2. Il consiglio di amministrazione della società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo è composto da sette membri, scelti tra soggetti di riconosciuta competenza nella gestione di aziende di telecomunicazioni e tra esperti in materia economica, giuridica e scientifica nell'ambito della comunicazione, nominati dall'assemblea degli azionisti.

3. Il consiglio di amministrazione della società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta in qualità di membri. Per la incompatibilità alla carica di membro del consiglio di amministrazione si applica l'articolo 5, comma 5.

4. I membri del consiglio di amministrazione della società esercente il servizio pubblico nominano, al loro interno, il presidente, che può ricoprire tale carica per un solo mandato.

5. Il direttore generale della società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, di intesa con l'assemblea dei soci della società, ed il suo mandato ha la stessa durata di quella del consiglio di

amministrazione. Per il direttore generale valgono le stesse incompatibilità previste per i membri del consiglio di amministrazione ai sensi del comma 3.

6. Il consiglio di amministrazione deve garantire il perseguimento delle finalità e degli obblighi previsti dalla legge e dalla convenzione. Il consiglio, su proposta del direttore generale:

a) approva il bilancio della società;

b) approva il programma annuale di gestione editoriale ed industriale;

c) fissa annualmente i limiti di spesa alle diverse aree aziendali;

d) nomina i vicedirettori generali ed i dirigenti di primo e secondo livello, deliberando anche la rispettiva collocazione aziendale;

e) approva i contratti aziendali;

f) negozia con l'Autorità i contratti di programma e di servizio ed il rinnovo della convenzione.

7. Il direttore generale coordina, rispondendo esclusivamente al consiglio di amministrazione, le attività di gestione della azienda, sulla base del piano industriale ed editoriale approvato annualmente dal consiglio stesso. Il direttore generale partecipa, inoltre, alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto ed esercita, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, anche quelle attribuitegli dallo statuto.

8. Il controllo della gestione sociale è affidato al collegio sindacale composto da cinque sindaci effettivi e da due supplenti, nominati dalla assemblea dei soci secondo quanto stabilito all'articolo 2397 del codice civile.

ART. 18.

(Televisioni private nazionali).

1. Il settore televisivo privato nazionale è composto da una pluralità di soggetti, che operano in un quadro di libera concorrenza, di pluralismo informativo ed, in

generale, di una diversificata offerta di programmi, nell'ambito di un'ampia e completa utilizzazione dei diversi mezzi tecnici trasmissivi.

2. L'esercizio di reti televisive nazionali da parte di soggetti privati consegue al rilascio di un'autorizzazione, della durata di sei anni, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta dell'Autorità.

3. Le reti televisive private nazionali, indipendentemente dal mezzo tecnico trasmissivo utilizzato, si distinguono in codificate e non codificate. La loro attività si svolge in ambito territoriale superiore al limite massimo indicato nel comma 3 dell'articolo 19.

4. Le reti televisive private nazionali via etere e via satellite utilizzanti sistemi di trasmissione del segnale non codificati, devono trasmettere il medesimo programma e gli stessi inserti pubblicitari contemporaneamente su tutto il territorio da esse servito.

5. Le trasmissioni effettuate dalle reti televisive nazionali codificate possono essere rivelate, a pagamento, attraverso decodificazione del segnale od altri accorgimenti tecnici. Le reti codificate possono effettuare trasmissioni non codificate sino ad un massimo di sei ore al giorno, nelle quali è consentito unicamente l'inserimento di sponsorizzazioni. Le televisioni codificate nazionali possono, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, effettuare la trasmissione codificata di spettacoli e film vietati ai minori di diciotto anni, utilizzando accorgimenti tecnici adeguati e, comunque, solo tra le ore 24.00 e le ore 6.00.

6. Le televisioni nazionali codificate, appena saranno disponibili ed accessibili sull'intero territorio nazionale i necessari sistemi operativi, devono effettuare le proprie trasmissioni esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via satellite o via cavo. L'Autorità definisce a tal fine i tempi e le modalità per un progressivo passaggio delle televisioni private nazionali codificate dall'utilizzo delle frequenze irradiate attraverso ripetitori terrestri a quelle via satellite ed alla trasmissione via cavo, va-

lutando l'effettiva diffusione tra l'utenza, sull'intero territorio nazionale, degli strumenti tecnici necessari per tali forme di ricezione e suggerendo ai titolari dell'azione legislativa tutte le iniziative finalizzate all'incentivazione della sperimentazione e dello sviluppo dell'applicazione di tali tecnologie.

7. Le televisioni private nazionali possono, nell'ambito della diffusione dei programmi ed utilizzando le stesse frequenze autorizzate, trasmettere messaggi e dati per realizzare servizi all'utenza.

ART. 19.

(Televisioni locali).

1. Le televisioni locali concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, rappresentando, in via prioritaria, la vita e le diverse culture delle comunità locali e regionali del territorio di riferimento.

2. L'esercizio di emittenti televisive locali è subordinato ad autorizzazione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere dell'Autorità. L'autorizzazione dura quattro anni per le emittenti di carattere commerciale e due anni per quelle di carattere non commerciale.

3. L'attività televisiva in ambito locale può essere svolta da:

a) emittenti che diffondono i loro programmi in aree comprendenti sino a quindici milioni di residenti, ovvero corrispondenti al territorio di quattro regioni, servite con un segnale utile per almeno il 70 per cento del loro territorio, fatti salvi gli sconfinamenti tecnicamente inevitabili nel territorio di regioni limitrofe;

b) emittenti che diffondono programmi, prive di qualsiasi forma di pubblicità nelle proprie trasmissioni.

4. Le emittenti televisive locali, di cui alla lettera *b)* del comma 3 hanno l'obbligo di destinare almeno il 15 per cento della programmazione quotidiana compresa tra

le ore 7.00 e le ore 23.00 a programmi informativi ed eventi riferiti alla realtà locale.

5. Le emittenti televisive locali, previa autorizzazione dell'Autorità, possono collegarsi per trasmettere una programmazione unificata sul territorio nazionale o su parte di esso. Le trasmissioni in collegamento non possono superare le sei ore giornaliere, anche se i collegamenti avvengono più volte al giorno. Il collegamento deve attuarsi, in ogni caso, in ambito territoriale superiore al limite massimo previsto al comma 3, lettera *a)*. Nell'ambito della programmazione comune vigono i limiti e gli obblighi, anche per la pubblicità, relativi alle televisioni nazionali. Le trasmissioni in interconnessione devono essere contraddistinte nella loro interezza dal marchio distintivo e depositato presso l'Autorità dal raggruppamento di emittenti. Le emittenti televisive locali e le reti televisive nazionali codificate possono accordarsi per la reciproca diffusione di programmi non in contemporanea, previa autorizzazione dell'Autorità.

6. Le emittenti televisive locali possono, nell'ambito della diffusione dei loro programmi ed utilizzando le stesse frequenze autorizzate, trasmettere messaggi e dati per realizzare servizi all'utenza.

7. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, emana un regolamento che disciplina gli interventi atti a favorire uno sviluppo razionale della emittenza televisiva locale.

ART. 20.

(Radiofonia privata).

1. Il settore radiofonico privato nazionale è composto da una pluralità di soggetti, che operano in un quadro di libera concorrenza, di pluralismo nell'informazione e, in generale, di una diversificata offerta dei programmi, nell'ambito di una ampia e completa utilizzazione dei diversi mezzi tecnici trasmissivi.

2. L'attività radiofonica può essere esercitata in ambito nazionale, a seguito di

autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta dell'Autorità. L'autorizzazione dura sei anni per le emittenti a carattere commerciale e quattro anni per le emittenti a carattere non commerciale.

3. L'attività delle emittenti nazionali non si può svolgere in un ambito territoriale inferiore alle cinque regioni; si applica la lettera *a)* del comma 7.

4. Le emittenti a carattere non commerciale, si caratterizzano per l'assoluta assenza di qualsiasi forma di pubblicità nelle loro trasmissioni; in caso contrario l'autorizzazione deve essere revocata.

5. I soggetti privati autorizzati all'attività di radiodiffusione sonora via etere e via satellite in ambito nazionale devono trasmettere il medesimo programma e gli stessi inserti pubblicitari contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e devono irradiare quotidianamente un notiziario.

6. L'esercizio di attività radiofonica a livello locale è soggetta al rilascio di autorizzazione della durata di quattro anni da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta dell'Autorità, sia per le emittenti a carattere commerciale, sia per quelle a carattere non commerciale.

7. L'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale può essere svolta da:

a) emittenti che diffondono i loro programmi in aree comprendenti sino a quindici milioni di residenti, ovvero fino al territorio di quattro regioni servite con un segnale utile per almeno il 70 per cento del loro territorio, fatti salvi gli sconfinamenti tecnicamente inevitabili nel territorio di regioni limitrofe;

b) emittenti che diffondono programmi negli ambiti di cui alla lettera *a)*, prive di qualsiasi forma di pubblicità nelle proprie trasmissioni.

8. Ai fini della determinazione delle aree territoriali di attività delle emittenti di cui alla lettera *a)* del comma 7, fermo restando quanto ivi stabilito in merito agli sconfinamenti non evitabili, la ricezione di

un segnale utile in ciascuna regione diversa da quella in cui hanno sede gli studi della emittente, costituisce copertura del relativo territorio regionale e della popolazione ivi residente.

9. Le emittenti radiofoniche locali di cui alla lettera *b)* del comma 7, devono destinare almeno il 15 per cento della programmazione quotidiana compresa tra le ore 7.00 e le ore 23.00 a programmi informativi riferiti alla realtà locale.

10. Le emittenti radiofoniche locali, previa autorizzazione dell'Autorità, possono collegarsi per trasmettere una programmazione unificata sul territorio nazionale o su parte di esso. Le trasmissioni in collegamento non possono superare le sei ore giornaliere, anche se i collegamenti avvengono più volte al giorno. Il collegamento deve attuarsi, in ogni caso, in ambito territoriale superiore al limite massimo previsto al comma 7, lettera *a)*. Nell'ambito della programmazione comune vigono i limiti e gli obblighi, anche per la pubblicità, relativi alla radiofonia nazionale. Le trasmissioni in interconnessione devono essere contraddistinte, almeno ogni quindici minuti, dalla chiara segnalazione in audio della denominazione del circuito e della emittente locale che si interconnette, conformi a quelli depositati presso l'Autorità.

11. Le emittenti radiofoniche possono, nell'ambito della diffusione dei loro programmi ed utilizzando le stesse frequenze autorizzate, trasmettere messaggi e dati per realizzare servizi all'utenza.

ART. 21.

(Ripetizione di programmi radiotelevisivi stranieri).

1. La ripetizione di programmi radiotelevisivi è ammessa in forma integrale e continuativa da parte di emittenti esercitanti unicamente tale attività e con riferimento a programmi prodotti, realizzati e messi in onda originariamente da emittenti con sede in Paesi esteri e di proprietà di soggetti stranieri. Eventuali attività in

contrasto devono cessare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le emittenti operanti sulla base dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono, nello stesso periodo di tempo, previa comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed alla Autorità, continuare ad operare nel rispetto integrale delle prescrizioni della presente legge, secondo le previsioni e le tipologie corrispondenti alla loro effettiva copertura del territorio, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della presente legge.

3. Alle imprese esercenti l'attività di ripetizione dei programmi radiotelevisivi stranieri si applicano le disposizioni della presente legge in relazione all'area territoriale servita utilmente.

CAPO V.

VINCOLI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ TRASMISSIVE

ART. 22.

(Vincoli di trasmissione).

1. Non possono essere diffuse trasmissioni che contengono programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; in particolare non possono essere diffusi programmi che contengono scene di violenza.

2. È vietata la trasmissione e la divulgazione di programmi contenenti incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

3. I lungometraggi cinematografici che ai sensi della legge per la tutela dei minori sono vietati ai minori di quattordici anni, possono essere trasmessi solo fra le ore 22.00 e le ore 6.00; i lungometraggi cinematografici vietati ai minori di anni diciotto, possono essere trasmessi solo in codice e con particolari accorgimenti tecnici, e solo fra le ore 24.00 e le ore 6.00.

4. L'Autorità può, con apposite deliberazioni e per casi particolari, concedere deroghe speciali ai divieti di cui al comma 3 per i lungometraggi cinematografici per i quali il limite di età sia stato fissato da oltre quindici anni.

ART 23.

(Disposizioni penali).

1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il legale rappresentante dell'impresa ovvero, se esistente, la persona delegata al controllo della trasmissione, è punito con le pene previste dal comma 1 dell'articolo 528 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si applicano a qualunque trasmissione radiotelevisiva, effettuata con qualsiasi mezzo tecnico.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2, e fuori dai casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1, che per colpa omettano di esercitare, sul contenuto delle trasmissioni, il doveroso controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2, sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso reato, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, all'autore della trasmissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, salvo eventuali altre responsabilità.

5. Per i reati di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 595 del codice penale, compiuti attraverso trasmissioni radiotelevisive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; la competenza per territorio si determina in base al luogo di residenza della persona offesa ovvero, nel caso di enti, in base alla sede dello stesso.

6. Sono puniti con l'ammenda da lire 10 a lire 100 milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato i legali rappresentanti delle aziende titolari di autorizzazioni e della società esercente il servizio pubblico, che violano le disposizioni concernenti le comunicazioni sugli assetti proprietari, nonché quelle concernenti la comunicazione degli elementi di conoscenza per definire la eventuale violazione dei limiti di cui agli articoli 54, 55 e 60 o nei casi di omessa, tardiva e mendace comunicazione dei dati richiesti dall'Autorità.

7. L'esercizio di impianti di radiodiffusione in assenza di autorizzazione, è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 50 a 500 milioni di lire.

8. Il comma 3 dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato. L'articolo 240 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 non si applica ai soggetti autorizzati ai sensi della presente legge.

ART. 24.

(Sanzioni amministrative di competenza dell'Autorità).

1. In caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni penali previste all'articolo 23, l'Autorità dispone i necessari accertamenti e formula le relative contestazioni ai soggetti responsabili, assegnando ad essi un termine non superiore a trenta giorni per le eventuali giustificazioni.

2. Nel caso il termine di cui al comma 1 sia inutilmente trascorso, oppure le giustificazioni non siano giudicate adeguate, l'Autorità diffida gli interessati dal proseguire nel comportamento illegittimo, assegnando, a tale fine, un termine massimo di quindici giorni, ed irroga una prima sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 200

milioni, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa.

3. Se l'interessato persiste nel comportamento illegittimo oltre i quindici giorni assegnati ai sensi del comma 2 ovvero se nei trecentosessantacinque giorni successivi alla prima sanzione lo stesso soggetto viola la medesima disposizione, l'Autorità applica una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 500 milioni.

4. L'ulteriore violazione della medesima disposizione, successiva alla seconda sanzione nell'arco della durata dell'autorizzazione, comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo minimo di ventuno giorni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate anche a quotidiani e periodici responsabili di violazioni delle disposizioni della presente legge, ad essi ascrivibili con la stessa procedura e gli stessi importi stabiliti al presente articolo. L'importo della sanzione è raddoppiato per ogni successiva violazione riferita alla stessa fattispecie per tali soggetti.

6. Le procedure e le sanzioni di cui al presente articolo, si applicano anche all'impresa che garantisce il servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Al fine di controllare il rispetto delle disposizioni della presente legge, l'Autorità può avvalersi anche dell'attività dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, attraverso deleghe disposte e conferite per singole operazioni. È fatto divieto di delegare ai circoli competenze ed attività in forma generale o generica.

8. Qualora il soggetto autorizzato non rispetti le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, l'Autorità invita lo stesso ad adeguarsi agli impegni assunti entro sessanta giorni. Qualora il soggetto autorizzato non si adegui entro il termine previsto, l'Autorità stessa propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca dell'autorizzazione.

ART. 25.

(Programmazione giornaliera e settimanale).

1. I soggetti autorizzati all'attività di radiodiffusione sonora e televisiva in am-

bito nazionale sono tenuti a trasmettere programmi per almeno dodici ore al giorno e per almeno novanta ore settimanali. Le reti non codificate hanno l'obbligo di trasmettere quotidianamente telegiornali. Le reti non codificate non possono trasmettere nella settimana più di due film destinati alle sale cinematografiche con inizio dalle ore 20,30 alle 22,30 e non più di ulteriori dieci film, incluse le repliche, nella restante programmazione.

2. I soggetti autorizzati all'attività di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per almeno dieci ore al giorno e per almeno ottanta ore settimanali.

3. Ai fini di cui al presente articolo, non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive, le immagini ed i suoni fissi, le trasmissioni di solo televideo e le ripetizioni cicliche di messaggi, informazioni e comunicati pubblicitari. Le emittenti radiotelevisive private possono, durante la diffusione dei programmi sulle stesse portanti o sottoportanti utilizzati a seguito dei provvedimenti di assegnazione, trasmettere messaggi e dati. Tali dati e messaggi devono contenere esclusivamente informazioni redatte ed elaborate, anche da terzi, senza alcuna forma di propaganda elettorale o politica.

4. I soggetti autorizzati all'attività radiotelevisiva sono tenuti a conservare un registro vidimato, conforme al modello stabilito con apposito provvedimento dall'Autorità, su cui annotare settimanalmente i dati relativi alla pubblicità ed alla programmazione diffusa. Tale registro deve essere sempre conservato dall'emittente.

5. I soggetti autorizzati all'attività radiotelevisiva sono tenuti alla conservazione della registrazione integrale della programmazione effettivamente diffusa per i novanta giorni successivi alla data della trasmissione della programmazione stessa. Le registrazioni possono essere acquisite da organi delegati della pubblica amministrazione solo su ordine motivato dell'autorità giudiziaria.

6. Ai notiziari delle emittenti radiotelevisive si applicano le norme sulla registra-

zione dei giornali periodici, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei radiotelegiornali sono, a tale fine, considerati direttori responsabili degli stessi.

7. I soggetti autorizzati all'attività radiofonica sono tenuti ad annunciare, ogni quindici minuti di trasmissione, la propria denominazione ufficiale. I soggetti autorizzati all'attività televisiva sono tenuti ad irradiare la propria programmazione, costantemente con marchio distintivo, fatta eccezione per le fasi di irradiazione degli spazi pubblicitari.

8. Sono vietati l'uso, l'adozione e la pubblicizzazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, di denominazioni adottate da altre emittenti locali ovvero da raggruppamenti o consorzi di emittenti, qualora l'uso, ovvero l'adozione della denominazione sia avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223. In tale caso, le emittenti devono assumere la denominazione originaria dichiarata ai sensi delle schede tecniche previste dall'articolo 32, comma 3, della medesima legge n. 223 del 1990.

9. Il Presidente della Repubblica, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti dei consigli regionali, le autorità amministrative territoriali, gli organi di polizia e la magistratura possono, per soddisfare eccezionali esigenze di pubblica necessità, chiedere la trasmissione gratuita, anche in contemporanea, di comunicati radiotelevisivi alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private. I comunicati devono essere trasmessi senza indugio dalle emittenti.

ART. 26.

(Diritto di cronaca).

1. I soggetti autorizzati all'attività radiofonica e televisiva hanno diritto di accesso alle registrazioni di qualsiasi manifestazione pubblica. Nel caso in cui l'organizzatore della manifestazione non sia in grado di garantire tale forma di accesso,

egli deve, comunque, consentire ai delegati delle emittenti radiotelevisive la realizzazione delle registrazioni di cui al comma 2.

2. È consentita la irradiazione delle registrazioni realizzate per una durata massima di tre minuti, all'interno di telegiornali o spazi informativi non sponsorizzabili e non interrotti da *spot* pubblicitari se non nelle forme stabilite al comma 5 dell'articolo 44, ovvero da altre forme di pubblicità.

3. Ai fini della realizzazione dei servizi giornalistici, gli organizzatori di qualsiasi manifestazione devono consentire l'accesso a titolo gratuito ai delegati delle emittenti, nel rispetto delle disposizioni generali vigenti.

ART. 27.

(Diritto di rettifica).

1. Chiunque si ritenga leso nei propri interessi e diritti da affermazioni false ed oggettivamente verificabili, effettuate durante trasmissione televisiva o radiofonica di qualsiasi genere, con qualsivoglia mezzo e sistema trasmissivo, ha diritto di richiedere la rettifica.

2. Il soggetto interessato di cui al comma 1, od un suo delegato, inoltra alla emittente la richiesta di rettifica, entro i quindici giorni successivi alla trasmissione che ne costituisce la causa. I contenuti della richiesta di rettifica non devono essere tali da far sorgere responsabilità penali o da ledere i diritti di terzi. Nel caso in cui la richiesta non risulti accettabile, il direttore responsabile deve immediatamente informare il soggetto richiedente, concordando il nuovo testo della rettifica. In caso di disaccordo, l'emittente deve, comunque, trasmettere la rettifica tempestivamente nei termini di cui al comma 1, senza le affermazioni contestate.

3. L'emittente che ha trasmesso il programma è tenuta a trasmettere la rettifica, entro ventiquattro ore dal ricevimento della relativa richiesta, con lo stesso risalto e nello stesso orario in cui era stata trasmessa la notizia rettificata, specificando la fonte della notizia stessa.

4. Qualora l'emittente non concordi sulla fondatezza della richiesta di rettifica, può rivolgersi all'Autorità, entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta, illustrando le proprie motivazioni. L'Autorità decide, nelle successive settantadue ore, dando comunicazione immediata alla emittente ed al richiedente. L'emittente è tenuta ad irradiare la rettifica nelle ventiquattro ore successive al ricevimento della comunicazione dell'Autorità.

ART. 28.

(Trasmissioni di film).

1. Fra la data di prima proiezione nella sala cinematografica di uno dei Paesi membri dell'Unione europea e la trasmissione televisiva di film prodotti per il cinema devono trascorrere almeno due anni, salvo diverso accordo tra gli aventi diritto e l'emittente televisiva. Se il *film* è coprodotto dall'emittente che lo trasmette, tale termine è ridotto ad un anno, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 29.

(Riserva a favore di opere europee ed italiane).

1. Le emittenti televisive operanti in ambito nazionale, devono riservare ad opere europee, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, una quota del loro tempo di emissione, al netto di notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi e pubblicità, non inferiore a quella constatata in media nell'anno 1994 sull'insieme delle televisioni nazionali, pubbliche e private.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di opere europee trasmesse dalle emitenti televisive operanti in ambito nazionale, deve raggiungere la maggioranza rispetto alle produzioni non europee. Il 50 per cento della suddetta quota deve essere, nello stesso termine, destinato alla emissione di opere di origine italiana.

ART. 30.

(Riserva a favore di opere di produzione indipendente europee e italiane).

1. Le emittenti televisive operanti in ambito nazionale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, devono riservare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti televisive stesse il 10 per cento del tempo di trasmissione stabilito al comma 2 dell'articolo 29. Di tale quota, il 50 per cento deve essere riservato alle opere realizzate da produttori indipendenti italiani.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di diritto di autore).

1. I soggetti privati e la società esercente il pubblico servizio sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

2. Le trasmissioni radiotelevisive in forma codificata sono protette ai sensi dell'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

3. È fatta salva la facoltà dei singoli autori ovvero di loro rappresentanti, di negoziare accordi singoli con i soggetti pubblici e privati esercitanti l'attività radiotelevisiva circa l'utilizzazione del loro repertorio, anche in deroga a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 32.

(Indagini di ascolto).

1. La completa ed obiettiva conoscenza degli indicatori di ascolto del mezzo radiofonico e televisivo, così come dei dati di lettura della stampa quotidiana e periodica, è garantita da tre organismi indipendenti che svolgono tale attività sulla base

di regolamenti relativi a televisione, radio e stampa elaborati dagli organismi stessi e sottoposti al controllo preventivo dell'Autorità.

2. Nella struttura societaria degli organismi di cui al comma 1, sono rappresentate, in modo paritario, le principali componenti del mercato ed, in particolare, i mezzi, gli utenti pubblicitari, le agenzie e gli altri organismi pubblicitari.

3. Gli indici di ascolto delle emittenti radiotelevisive e le ricerche sulla lettura di quotidiani e periodici sono sottoposti al controllo preventivo e continuativo dell'Autorità, che esercita poteri di vigilanza affinché siano garantite sia la definizione e la coerente attuazione dei princìpi metodologici nella fase di rilevazione, sia la chiarezza e la precisione nella fase di divulgazione.

4. Ai fini di una corretta rilevazione e divulgazione dei dati sull'ascolto delle emittenti radiotelevisive, l'Autorità, di intesa con i rappresentanti delle emittenti e degli utenti pubblicitari, affida ad una struttura indipendente l'attività di ricerca statistica fondata su campioni rappresentativi dei dati relativi all'ascolto delle emittenti stesse ed alla stampa quotidiana e periodica.

ART. 33.

(Sondaggi demoscopici socio-politici).

1. La pubblicazione su mezzi di diffusione radiotelevisivi od a mezzo stampa dei risultati dei sondaggi demoscopici socio-politici è vincolata al rispetto della normativa vigente in materia ed è sottoposta al controllo dell'Autorità.

2. Qualunque ricerca statistica fondata su campioni rappresentativi, diffusa attraverso mezzi di comunicazione di massa, può essere divulgata a condizione che siano chiaramente indicati e specificati:

a) l'identità dei committenti;

b) la metodologia utilizzata;

c) il numero dei casi campionati;

d) il periodo di rilevazione;

e) le chiare e coerenti definizioni per una corretta lettura dei dati;

f) il testo letterale dei quesiti.

3. In caso di omessa, ovvero incompleta divulgazione delle informazioni di cui al comma 2, fatte salve le altre sanzioni comunque applicabili e le azioni di soggetti terzi, al responsabile della indagine viene inibita l'attività di divulgazione di indagini per un periodo minimo di novanta giorni, mentre al mezzo che ha diffuso il sondaggio si applica l'ammenda da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

CAPO VI.

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI RADIOTELEVISIVE

ART. 34.

(Tutela dei valori generali).

1. La pubblicità non deve vilipendere la dignità umana, comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offendere convinzioni religiose o politiche, indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute e la sicurezza, indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salvaguardia dell'ambiente.

ART. 35.

(Definizioni).

1. Per pubblicità radiotelevisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso da un mezzo radiofonico o televisivo dietro compenso od analogo pagamento corrisposto al mezzo medesimo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di stimolare presso il pubblico l'acquisto e la fornitura di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

2. Salvo che ai fini del conteggio negli indici di affollamento, non è considerata pubblicità radiotelevisiva l'offerta fatta direttamente al pubblico per la vendita, l'acquisto od il noleggio di prodotti o per la fornitura di servizi dietro compenso.

ART. 36.

(Riconoscibilità).

1. La pubblicità sotto qualunque forma deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed a tale fine deve essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici od acustici di evidente percezione. Le forme non tabellari di pubblicità di lunga durata superiori ai novanta secondi, quali telepromozioni e televendite, oltre alle modalità di distinzione di cui al presente comma, devono essere segnalate anche mediante un logotipo sovrimpresso in video durante tutta la trasmissione pubblicitaria di lunga durata.

ART. 37.

(Pubblicità subliminale).

1. La pubblicità non deve usare tecniche subliminali.

ART. 38.

(Pubblicità clandestina).

1. La pubblicità che possa ingannare il pubblico è vietata. Il messaggio pubblicitario deve comunque essere immediatamente riconoscibile e percettibile.

ART. 39.

(Tutela dei minori).

1. La pubblicità televisiva non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e non deve esortarli direttamente ad acquistare un prodotto od un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

non deve esortare direttamente i minori a persuadere i genitori od altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi; non deve sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti od in altre persone; non deve mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

ART. 40.

(Pubblicità delle bevande alcooliche).

1. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve collegare il consumo di alcoolici con la possibilità di migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli; non deve creare l'impressione che il consumo di alcoolici contribuisca al successo sociale o sessuale; non deve indurre a credere che le bevande alcooliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico; non deve incoraggiare il consumo smodato di bevande alcooliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà; non deve insistere sul forte grado alcoolico come qualità positiva delle bevande. La pubblicità televisiva delle bevande alcooliche non deve rivolgersi espressamente ai minori né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande.

ART. 41.

(Pubblicità del tabacco).

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco.

ART. 42.

(Pubblicità dei medicinali).

1. È vietata la pubblicità dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente su prescrizione medica.

ART. 43.

(Pubblicità comparativa).

1. È ammessa la pubblicità comparativa, salvo il caso in cui essa abbia per oggetto il confronto tra imprese o prodotti e servizi di imprese che abbiano in corso una disputa giudiziaria in relazione al contenuto della comparazione.

ART. 44.

(Inserimento degli spot *pubblicitari).*

1. La pubblicità televisiva deve essere inserita in blocchi fra le diverse trasmissioni. La pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, tenuto conto delle pause narrative, degli intervalli naturali nonché della durata e della natura dei programmi e della pubblicità, in modo da non compromettere l'integrità generale dei programmi stessi e non ledere i diritti degli autori e produttori.

2. Nelle trasmissioni di produzione televisiva composte da parti autonome o negli spettacoli di analoga natura, la pubblicità può essere inserita nelle pause, tra le parti autonome, negli intervalli naturali. Nel caso di cronache o di trasmissioni sportive, la pubblicità può essere inserita nelle pause, negli intervalli e comunque in maniera tale da non ledere la possibilità del telespettatore di fruire dell'evento trasmesso od oggetto della cronaca.

3. Nelle opere di narrativa prodotte per la televisione come le serie televisive, i *telefilm*, i *film* per la televisione, gli sceneggiati e simili, la pubblicità può essere inserita nelle pause naturali delle opere medesime.

4. Nelle opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito l'inserimento della pubblicità negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale cinematografiche e teatrali. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita, inoltre, una interruzione per ogni atto o tempo.

5. Le trasmissioni di uffici religiosi non possono essere interrotte da pubblicità. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotte da pubblicità. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, come previsto nella programmazione del palinsesto.

6. Per le trasmissioni, diverse da quelle di cui ai commi da 2 a 5, interrotte da pubblicità, devono, in generale, trascorrere almeno venti minuti tra l'inizio di una interruzione pubblicitaria e l'inizio della successiva. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di dieci minuti e per due volte all'interno di ogni singolo programma.

ART. 45.

(Spot isolati).

1. Gli *spot* pubblicitari isolati devono costituire una eccezione. Si considera, a tale fine, eccezionale una emissione di *spot* isolati inferiore al 5 per cento del numero totale di *spot* trasmessi in un giorno.

ART. 46.

(Sponsorizzazione ed autonomia editoriale).

1. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività radiotelevisive o di produzione di opere radiofoniche o audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività od i suoi prodotti.

2. Il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo *sponsor* in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni.

ART. 47.

(Modalità di individuazione del programma sponsorizzato e di citazione dello sponsor*).*

1. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed indicare almeno il nome o logotipo o prodotto ovvero il servizio dello *sponsor* all'inizio od alla fine del programma. Oltre a tale citazione obbligatoria ai fini della riconoscibilità, allo *sponsor* sono consentite ulteriori citazioni, quali quelle di seguito elencate, purché non contenenti *slogan* pubblicitari e stimoli diretti all'acquisto dei prodotti o dei servizi dello *sponsor*:

a) i preannunci od inviti all'ascolto di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte dell'emittente in un tempo successivo, ove in tali preannunci siano citati, in forma visiva od acustica, il nome, o logotipo, od il prodotto o servizio dello *sponsor;*

b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, ed i ringraziamenti per l'ascolto o simili, effettuati al termine del programma, ove essi contengano le citazioni di cui alla lettera *a);*

c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, ove essi contengano le citazioni di cui alla lettera *a);*

d) le sovraimpressioni e le citazioni acustiche o visive, realizzate nel corso di un programma, ove esse contengano le citazioni di cui alla lettera *a)* e siano effettuate in modo puntuale e discreto.

2. Se lo *sponsor* finanzia un programma di giochi o di concorsi, i prodotti o servizi dello stesso *sponsor* possono essere dati in premio nel corso del medesimo programma, purché non formino oggetto di citazione pubblicitaria.

ART. 48.

(Contenuti vietati dei programmi sponsorizzati).

1. I programmi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto od al noleggio dei prodotti o servizi dello *sponsor* e di un terzo, facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a tali prodotti o servizi.

ART. 49.

(Sponsorizzazioni vietate).

1. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi, quali sigarette e prodotti del tabacco o medicinali e cure mediche disponibili solo su prescrizione medica.

ART. 50.

(Affollamento pubblicitario sulle reti televisive private nazionali).

1. Per le reti televisive private nazionali il tempo dedicato alla pubblicità non può superare il tempo massimo previsto in sede comunitaria. I messaggi pubblicitari non possono eccedere il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano, purché l'insieme degli *spot* pubblicitari non superi il 15 per cento del tempo giornaliero ed il 20 per cento del tempo di ogni ora di trasmissione. Gli stessi limiti valgono per i consorzi di emittenti locali, autorizzati dall'Autorità a trasmettere in contemporanea sul territorio nazionale per non più di sei ore al giorno, nelle ore di diffusione nazionale.

ART. 51.

(Affollamento sulle reti televisive pubbliche nazionali).

1. Il tempo dedicato alla pubblicità per ciascuna delle reti televisive pubbliche na-

zionali non può superare il 10 per cento del tempo di trasmissione quotidiano, purché l'insieme degli *spot* pubblicitari non superi il 7,5 per cento del tempo giornaliero ed il 10 per cento del tempo di ogni ora di trasmissione.

ART. 52.

(Affollamento sulle emittenti televisive locali).

1. Il tempo dedicato alle varie forme di pubblicità non deve superare il 35 per cento del tempo di trasmissione quotidiano, purché l'insieme degli *spot* pubblicitari non superi il 20 per cento del tempo giornaliero ed il 20 per cento del tempo di ogni ora di trasmissione.

ART. 53.

(Eccedenze consentite).

1. I limiti orari stabiliti agli articoli 50, 51 e 52 possono essere superati se l'eccedenza è recuperata nell'ora antecedente o seguente.

ART. 54.

(Affollamento pubblicitario sulle reti radiofoniche).

1. Per le reti radiofoniche il tempo dedicato alla pubblicità non può superare il 20 per cento di ogni ora di trasmissione.

ART. 55.

(Controlli sulla pubblicità e sanzioni amministrative).

1. L'Autorità, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente capo, può disporre i necessari accertamenti ed, acquisito il parere dell'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria in merito a quanto stabilito agli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 48 e 49, contesta gli addebiti agli operatori pubblicitari interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le eventuali giustificazioni.

2. Nel caso in cui il termine di cui al comma 1 sia inutilmente trascorso, ovvero le giustificazioni presentate non siano adeguate, l'Autorità può diffidare gli operatori pubblicitari interessati dal proseguire nel comportamento illegittimo, assegnando a tale fine un termine massimo di quindici giorni.

3. Se l'operatore pubblicitario interessato persiste nel comportamento illegittimo oltre il termine di cui al comma 2, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 200 milioni.

4. Per operatore pubblicitario si intende:

a) ai fini degli articoli 32, 36, 37 e 41 il committente del messaggio pubblicitario o promozionale ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non sia possibile l'identificazione di tali soggetti, il mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario o promozionale è diffuso;

b) ai fini degli articoli 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52, il mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario o promozionale è diffuso;

c) ai fini degli articoli 38, 39 e 40 il committente del messaggio pubblicitario o promozionale nonché, in solido, il mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario o promozionale è diffuso.

CAPO VII.

LIMITI ALLA PROPRIETÀ DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

ART. 56.

(Limiti alla proprietà).

1. Nessun soggetto privato può essere titolare di più di una rete televisiva nazio-

nale o di due reti radiofoniche nazionali via etere, indipendentemente dal fatto che il sistema trasmissivo utilizzato sia in codice o non in codice.

2. Nessun soggetto, considerando un unico soggetto anche i soggetti controllati da, o collegati a, soggetti i quali, a loro volta, controllano altri titolari di autorizzazione, può controllare più del 50 per cento della proprietà di due reti nazionali televisive via etere e può partecipare a più del 25 per cento della proprietà di una terza rete nazionale televisiva via etere, indipendentemente dal sistema trasmissivo utilizzato.

ART. 57.

(Limiti alla proprietà di televisioni locali).

1. Nessun soggetto privato può detenere la proprietà o controllare, direttamente o indirettamente, più di una emittente televisiva all'interno della stessa regione e più di tre emittenti con riferimento al territorio nazionale.

ART. 58.

(Limiti alla proprietà di emittenti radiofoniche).

1. Nessun soggetto privato può detenere la proprietà o controllare, direttamente o indirettamente, più di due emittenti radiofoniche nazionali o di una emittente a livello nazionale e tre emittenti a livello locale.

ART. 59.

(Limiti alla proprietà della concessionaria pubblica).

1. Alla Rai - Radiotelevisione italiana Spa è concesso, ai sensi dell'articolo 16, di trasmettere tramite due reti televisive nazionali e tre radiofoniche nazionali, delle quali una dedicata ai lavori parlamentari.

ART. 60.

(Trasferimenti di proprietà e mutamenti della struttura giuridica delle emittenti).

1. L'efficacia di qualunque trasferimento di imprese individuali, nonché di quote od azioni di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive e della stampa di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 7, è subordinata a comunicazione da effettuare con atto notificato da parte dell'acquirente, entro trenta giorni dal trasferimento, all'Autorità.

2. Qualora l'Autorità ravvisi nel trasferimento ipotesi dirette o indirette di controllo o collegamento, ovvero violazione dei limiti previsti agli articoli 56, 57, 58 e 59, dispone la sospensione dell'efficacia del trasferimento, avviando la relativa istruttoria. Alla conclusione della stessa istruttoria, l'Autorità può dichiarare l'inefficacia del trasferimento.

ART. 61.

(Emittenti via satellite).

1. I limiti di cui agli articoli 56, 58 e 59 non si applicano alle emittenti che trasmettono unicamente via satellite per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 62.

(Limiti alla concentrazione di proprietà dei mezzi di comunicazione di massa).

1. Ferme restando le norme generali a tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel mercato dei mezzi di comunicazione di massa è vietata la costituzione di posizioni dominanti. Pertanto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa radiotelevisiva, i contratti di cessione totale o parziale, i contratti di affitto od affidamento in gestione di imprese pubbliche o private operanti nel settore della comunicazione di massa,

nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società operanti nel settore delle comunicazioni di massa, sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi direttamente o controlli più del 20 per cento delle risorse complessive del settore medesimo, ovvero il 35 per cento delle risorse complessive di ciascuno dei sottosettori che lo compongono.

ART. 63.

(Sottosettori e risorse della comunicazione).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, per mercato dei mezzi di comunicazione di massa si intende il mercato formato dai seguenti sottosettori:

a) periodici;

b) quotidiani;

c) televisioni;

d) radiofonico;

e) opere audiovisive;

f) editoria libraria;

g) editoria elettronica;

h) musica registrata.

2. Per risorse complessive del settore dei mezzi di comunicazione di massa e di ciascun sottosettore si intende la somma dei ricavi lordi che affluiscono all'insieme dei soggetti che operano sul lato dell'offerta e, pertanto, la spesa delle famiglie per l'acquisto dei prodotti o la fruizione dei servizi di informazione, la spesa delle imprese per l'acquisto di spazi pubblicitari o redazionali messi a disposizione delle medesime da parte dei mezzi di comunicazione, i trasferimenti ed i contributi pubblici, la vendita di prodotti primari o secondari del processo produttivo. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 la nullità degli atti ivi previsti è determinata prendendo come riferimento i dati relativi all'ultimo esercizio disponibile.

ART. 64.

(Accertamento delle risorse).

1. Annualmente l'Autorità determina e pubblica i dati relativi alle risorse complessive del settore dei mezzi di comunicazione e di ciascun sottosettore, facendo riferimento agli ultimi dati disponibili, sulla base dei dati trasmessi dai soggetti operanti nei vari settori, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*.

ART. 65.

(Incentivi agli investimenti in tecnologie).

1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti operanti nel settore televisivo possono portare in detrazione dei fatturati indicati ai sensi dell'articolo 60, quanto da loro investito per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle trasmissioni via satellite o via cavo, previa presentazione di specifico progetto all'Autorità, contenente, oltre al piano tecnico, anche quello finanziario.

2. L'Autorità si riserva di approvare la richiesta di detrazione degli investimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione. Decorso tale termine, la richiesta si intende approvata.

ART. 66.

(Limiti di gestione delle concessionarie pubblicitarie).

1. In materia di raccolta pubblicitaria, ciascun soggetto non può comunque raccogliere pubblicità per più di due reti nazionali radiofoniche o televisive via etere.

2. Per le emittenti locali televisive e radiofoniche loro collegate, si fa riferimento, in materia di raccolta pubblicitaria, agli articoli 19, comma 5, e 20, comma 10.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 67.

(Entrata in vigore ed attuazione delle disposizioni della presente legge).

1. L'Autorità è nominata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le misure sulla pubblicità e sulla programmazione contenute nella presente legge si applicano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. I limiti di proprietà di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 61 hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla data di realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalle leggi 5 agosto 1981, n. 416, 6 agosto 1990, n. 223, dai decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1993, n. 422, e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nonché i conseguenti provvedimenti autorizzatori e concessori.

ART. 68.

(Adeguamento alle prescrizioni in tema di assetti proprietari e ristrutturazione del servizio pubblico).

1. La cessione ovvero la riconversione delle attività non conformi alle disposizioni della presente legge, salvo espressa previsione diversa, devono concludersi entro e non oltre trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. La cessione di imprese radiotelevisive titolari di autorizzazione al fine di adempiere alle disposizioni di cui alla presente legge, è consentita quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) il cessionario deve essere persona giuridica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) oltre alla inesistenza di legami di collegamento o controllo tra cedente e cessionario questi ultimi non devono essere legati da rapporti di controllo o collegamento al momento e nei cinque anni precedenti la cessione.

3. In casi di inadempienza a quanto previsto al comma 2, l'Autorità dispone il sequestro dell'impresa radiotelevisiva o, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti radiotelevisive, il sequestro delle attività esercitate dall'impresa controllante o dalle imprese collegate, tenuto conto della incidenza delle attività sequestrate per la tutela del preminente interesse generale alla preservazione della pluralità delle imprese.

4. Il nuovo consiglio di amministrazione della società esercente il servizio pubblico radiotelevisivo è nominato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità dispone la liquidazione coatta dell'azienda radiotelevisiva. Le aziende sequestrate sono vendute all'asta a cura dell'Autorità ed il ricavato è destinato ai titolari dell'impresa sequestrata, detratte le spese sostenute per l'alienazione e per la gestione intercorsa tra il sequestro e l'alienazione.

ART. 69.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 6 agosto 1990, n. 223, i decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, sono abrogati, fatto salvo quanto espressamente stabilito dalla presente legge.

2. Le disposizioni relative alla autorizzazione dei ripetitori dei programmi provenienti dall'estero, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate.

ART. 70.

(Giurisdizione esclusiva e contenzioso).

1. Il giudice amministrativo è competente, in via esclusiva, a decidere i ricorsi avverso gli atti dell'Autorità. I ricorsi contro gli atti dell'Autorità sono di competenza esclusiva del tribunale amministrativo regionale del Lazio, fatta salva l'applicazione, nei casi previsti, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di sanzioni amministrative.

2. L'autorità giurisdizionale ordinaria rimane competente a decidere in merito ai contenziosi attivati entro il 23 ottobre 1990. Le relative decisioni devono essere comunicate, a cura degli interessati, all'Autorità ai fini di cui all'articolo 13.

ART. 71.

(Norme transitorie).

1. L'Autorità dispone, senza indugio, una verifica accurata e completa sul possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dai decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nei termini ed alle date previste dalle rispettive norme. All'esito di tali indagini, per lo svolgimento delle quali l'Autorità può chiedere l'ausilio della Guardia di finanza, nonché dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche,

l'Autorità stessa dispone immediatamente la cessazione dell'attività delle emittenti non in regola.

2. Le emittenti radiotelevisive private sui cui spazi trasmissivi, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, operavano in virtù di contratto di comodato, ovvero ad altro titolo, altri soggetti, possono tornare ad operare al termine dei procedimenti di compatibilizzazione ed assegnazione di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo.

3. Entro un anno dal rilascio delle autorizzazioni, sono consentiti, previa comunicazione ed assenso da parte dell'Autorità nei trenta giorni dalla comunicazione, i trasferimenti di proprietà di intere emittenti radiotelevisive, nonché i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra soggetti autorizzati e tra essi e la società esercente il pubblico servizio. In caso di mancata autorizzazione da parte dell'Autorità nei tempi stabiliti, l'autorizzazione stessa si ritiene comunque accordata.

4. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche della presente legge, nonché di quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 60, è ammesso il mutamento o la trasformazione societaria, secondo le norme vigenti, dei soggetti titolari delle emittenti radiotelevisive private, nonché il conferimento di aziende radio o televisive, organizzate in forma di impresa individuale, anche in società di nuova costituzione, onde conformarsi alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 9.

5. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risultino operare, a seguito di pronunce giudiziarie favorevoli, emittenti alle quali non era stato consentito il prosieguo dell'attività a seguito di provvedimento della Direzione centrale servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'ulteriore prosieguo dell'attività di tali emittenti è subordinato all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, nonché dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e dai decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e 27 agosto 1993,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

ART. 72.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi ed i criteri direttivi da essa desumibili, un testo unico che coordini con essa tutte le norme relative al settore della comunicazione.

ART. 73.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2566
Lire 1900